

N. 15

Spedito alla Commissione Prov. di Controllo
il
L'Imp. Responsabile
Prot. N. 15165
Fabi



Comune di Castelbuono

Provincia di Palermo

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

N. 200..... del Reg.

OGGETTO: ART.13 L.R.10/91 REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI.

L'anno millenovecento novantuno il giorno ventotto
del mese di novembre alle ore 18,00

Il Consiglio Comunale di Castelbuono composto di n. 30 membri, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è riunito nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico in sessione ordinaria e in seduta di prosecuzione

Sono presenti i Signori:

- | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 1) Bonomo | Vincenzo | 16) Fiasconaro | Rag. | Giuseppe |
| 2) Alaimo | Dr. Vincenzo | 17) Città | | Salvatore |
| 3) Carollo | Sen. Prof. Vincenzo | 18) Capuana | D'Ippolito | Giuseppe Sara |
| 4) Fiasconaro | Avv. Antonio | 19) Minutella | Dr. | Pietro |
| 5) Piro | Gregorio | 20) Marsiglia | Arch. | Marzio |
| 6) Geraci | Avv. Santi | 21) Allegra | Dr. | Vincenzo |
| 7) Piraino | Prof. Vincenzo | 22) Lupo | Avv. Mario | |
| 8) Tumminello | Dr. Santi | 23) Raimondo | Prof. Vincenzo | |
| 9) Di Pasquale | Dr. Antonio | 24) Romeo | Rag. | Francesco |
| 10) Barreca | Prof. Egidio | 25) Campo | Geom. Antonio | |
| 11) Cicero | Geom. Antonio | 26) Di Napoli | Avv. | Michelangelo |
| 12) Mazzola | Prof. Giuseppe | 27) Mazzola | Dr. | Rosario |
| 13) Gesani | Giuseppe | 28) Sferruzza | | Santa |
| 14) Allegra | Gioacchino | 29) Pirajno | | Giuseppe |
| 15) Capuana | Dr. Giuseppe | 30) Pirajno | Arch. | Rosario |

Assenti: CAROLLO MARSIGLIA ALLEGRA V. MAZZOLA M SFERRUZZA S. DI NAPOLI MINUTELLA
PIRAJNO R. ROMEO MAZZOLA R.

Assume la presidenza il Sig. PROF.VINCENZO RAIMONDO nella qualità
di SINDACO il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario del Comune Sig. DOTT.ROSARIO BONOMO

La seduta è PUBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art.13 della Legge Regionale 30/4/1991,N.10 che testualmente recita:
" La concessione di sovvenzioni ,contributi,sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona ed Enti Pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni precedenti,nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi."

Richiamata la Circolare della Presidenza del 17/7/91 che ha emanato,in applicazione della legge regionale citata ,delle disposizioni per i procedimenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività Amministrativa;

Visto lo schema di Regolamento all'uopo predisposto e ritenendolo meritevole di approvazione;

Richiamata inoltre la legge 7/8/1990 N.241 art.12;

Visto l'O.R.EE.LL.approvato con legge regionale 15/3/63,N.16 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata e seduta dai Consiglieri presenti e votanti il cui risultato é stato accertato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio di seduta

DELIBERA

1) di approvare come parte integrante e sostanziale l'allegato regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni,contributi,sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati,che si compone di N.20 articoli.

2) di fissare il termine di cui all'art.13 del regolamento ,del 28 febbraio di ogni anno entro il quale far pervenire la domanda con la documentazione richiesta,per essere ammessi a fruire dei contributi economici.

41

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
E AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.
ART.13 L.R. 10/91.

=====

TITOLO I
NORME GENERALI

Art.1
(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, nonché l'attribuzione di provvidenze economiche-assistenziali di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.

Art.2
(Soggetti assistibili)

La concessione dei benefici previsti nel presente regolamento è disposta in favore di persone in stato di bisogno, nonché in favore di Enti e Associazioni che svolgono attività socio-assistenziali per la popolazione residente o dimorante nel territorio comunale, nonché in favore di enti, gruppi, comitati ed associazioni culturali e sportive dimoranti nel territorio comunale.

Art.3
(Natura e durata dei benefici)

Sono previste sovvenzioni in denaro e/o servizi socio-assistenziali. Le sovvenzioni in denaro possono avere carattere continuativo o straordinario. Le prime possono avere una durata non superiore ad un anno e l'eventuale reiterazione deve essere autorizzata con provvedimento formale.

Art.4
(Competenza)

I provvedimenti di concessione dei benefici previsti dal presente regolamento sono adottati dalla Giunta Municipale nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal presente regolamento.



Art.5
(Destinatari dell'intervento)

Possono o essere assistiti tutti i cittadini residenti e/o dimoranti anche temporaneamente nel Comune.

Art.6
(Tipologia e modalità dell'intervento)
Intervento ordinario

L'intervento ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato la integrazione del reddito percepito qualora questo non raggiunga la soglia del cosiddetto "minimo vitale", stabilito in misura pari alla pensione sociale. L'intervento è altresì possibile per situazioni reddituali che non superino la soglia massima quantificata in misura uguale al reddito stabilito per il riconoscimento della "condizione di indigenza" dalla legge 25/1/1990, N.8, pari all'importo doppio della pensione sociale. Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire i propri redditi con la diligenza del buon padre di famiglia, l'intervento assistenziale può consistere nel:

- pagamento d'ufficio per conto dell'interessato di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, ENEL, ecc.), di spese per l'acquisto di generi alimentari, del canone di affitto, ecc.;
- l'esonero totale o parziale dal pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione dei servizi.

Art.7
(Criteri per la determinazione del reddito)

Il calcolo delle soglie "minima" e "massima" del reddito del nucleo familiare assistibile è determinato col seguente metodo scalare. Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata tabella:

- Capo famiglia	75%	della	quota	base
- Coniuge a carico	25%	"	"	"
- Familiare a carico da 0 a 14 anni	35%	"	"	"
Altri familiari a carico	15%	"	"	"

Tale importo va determinato al netto di: - eventuale canone di affitto nella misura massima di f. 100.000 mensili;
- spese condominiali, solo se debitamente documentate e nella misura massima di f. 50.000 annue.

Gli importi di cui sopra saranno aggiornati annualmente in rapporto alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita;
- spese documentate per la copertura di servizi o bisogni particolari non totalmente usufruibili presso strutture pubbliche (in presenza di soggetti portatori di handicap o di stati di malattia). Ai fini della determinazione

dell'ammontare del contributo da erogare, va calcolato non soltanto il reddito effettivo del singolo o del nucleo familiare, ma anche l'eventuale agevolazione concessa sulle tariffe per l'utilizzo dei servizi sociali (asili nido, mensa comunale, assistenza domiciliare, ecc.)

Art.8

(Procedimento per l'ammissione al contributo di assistenza economica)

a) L'apertura dell'istruttoria avviene su domanda diretta dell'interessato ovvero su domanda indiretta redatta a cura dei servizi sociali.

b) La documentazione richiesta è di tipo anagrafico:

- stato di famiglia da acquisire d'ufficio o tramite autocertificazione e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;

Di tipo economico:

- buste paga o certificati di pensione o cedolino per le pensioni ENPAS e rendite INAIL;

- copie dell'ultima dichiarazione dei redditi, per chi è tenuto a redigerla;

- ricevuta d'affitto;

- certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro.

Per interventi particolari oltre alla suddetta documentazione, è richiesta:

- documentazione delle spese da effettuarsi o effettuate;

- cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;

- prescrizioni mediche per particolari necessità che non siano coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Ogni utente, inoltre, dovrà presentare dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti.

Art.9

(Istruttoria)

Per ogni richiesta l'Amministrazione del Comune avvierà l'istruttoria che consiste in:

- esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;

- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente anche mediante visita domiciliare;

- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente mediante visita domiciliare;

- accertamento indiretto ogniqualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e/o le risultanze dell'accertamento diretto e la condizione sociale che induttivamente si rileva;

- accertamento circa le condizioni socio-economiche degli eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti;

- relazioni del servizio sociale competente con progetto circa il tipo di intervento o contributo, contenente le indicazioni sulla situazione personale e familiare e sulle possibilità di coinvolgimento dei parenti obbligati del soggetto richiedente, necessarie per le determinazioni del Comune con parere obbligatorio del Servizio sociale;

- l'Ufficio potrà procedere, ove lo ritenesse necessario, all'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli uffici finanziari; nonchè all'accertamento dei redditi mobiliari e immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite gli uffici competenti.

Art.10

(Motivi di esclusione)

Superamento della soglia massima stabilita dal primo comma del precedente articolo 7;

- Proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso);

- Esistenza di persone tenute agli alimenti (art.433 del C.C. modificato dall'art.168 della legge n.151/75 e che di fatto vi provvedano.

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art.433 e sgg. del C.C. e in grado di provvedervi, esclude dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario. In tal caso il responsabile del servizio ha l'obbligo di convocare tali persone e di informarle dei rispettivi obblighi di legge. Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare le procedure previste dalla legge.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati.

Art.11

(Comunicazioni, verifiche e controlli)

a) Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati entro 60 giorni motivando, in caso di non ammissione, la mancata corresponsione del contributo.

b) Su tutti i contributi erogati in forma continuativa il servizio comunale competente effettua verifiche periodiche (che, nel caso di contributi concessi a tempo indeterminato, verranno effettuati almeno una volta all'anno) al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

Art.12

(Intervento straordinario)

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- necessità di carattere eccezionale e anche di natura sanitaria laddove non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;

- sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza;
- copertura di altri bisogni che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari. Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di intervento in alternativa al contributo economico.

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DI ENTI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

Art.13

Per poter essere ammessi a fruire dei contributi economici, gli Enti di cui trattasi devono far pervenire, entro il termine del *28 febbraio* di ciascun anno, la seguente documentazione allegata alla domanda di erogazione del contributo:

- a) Copia dell'atto costitutivo o statuto. E' ammesso fare riferimento ad atti già acquisiti dal Comune. Dalla presentazione di tali documenti possono essere esonerati gli Enti, le associazioni ecc., che sono rappresentanze locali di organismi nazionali riconosciuti o che abbiano carattere di volontariato nel proprio campo di attività.
- b) Copia di idoneo documento dal quale risulta il nominativo del legale rappresentante autorizzato a firmare la domanda e riscuotere il contributo comunale a nome e nell'interesse dell'organismo richiedente. Il documento deve indicare la partita IVA (in mancanza, la dichiarazione di esenzione con annotazione degli estremi di legge) e/o codice fiscale della persona autorizzata a quietanzare.
- ~~c) Programma di attività per il quale si richiede il contributo.~~
- ~~d) Preventivi di spesa.~~

Art.14

Le domande di erogazione di contributi per singole manifestazioni, a carattere straordinario non rientranti nei programmi comunali, devono contenere una dettagliata descrizione della manifestazione e degli scopi perseguiti ed essere presentate almeno 90 giorni prima della data di effettuazione, corredata dal preventivo analitico.

Art.15

In caso di più richieste, le medesime vengono graduate, dalla Giunta Municipale, tenendo conto della rilevanza delle iniziative e della loro potenziale capacità di valorizzare e divulgare ogni espressione sociale ed assistenziale in armonia con i programmi già predisposti dalla

Amministrazione Comunale.

Art.16

I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare idonea rendicontazione della somma assegnata in contribuzione. La mancata presentazione del rendiconto entro 60 giorni dal termine della manifestazione, attività ed esercizio finanziario, o la irregolare destinazione del contributo determinano la decadenza dal diritto al finanziamento richiesto. Detto contributo verrà corrisposto con successiva deliberazione della Giunta Municipale. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termine di efficienza e di proficuità dell'intervento.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE

Art.17

E' fatto obbligo alle associazioni, ai gruppi e ai comitati beneficiari di inserire negli eventuali manifesti pubblicitari o in altra propaganda la seguente dicitura: col "contributo del Comune di Castelbuono".

Art.18
(Norme transitorie)

Per i benefici riferiti all'anno in corso e già determinati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta municipale prescinde dall'osservanza dei termini e delle modalità prescritte nel regolamento stesso salvo l'obbligo di rendicontazione previsto per Enti o Associazioni.

Alle provvidenze, di cui al presente provvedimento, verranno applicate le disposizioni contenute nell'art.10, 1° comma, lettera f, della legge 31/5/1965, N.575, nel testo sostituito dall'art.3 della legge 19/3/90, N.55, recante norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di criminalità organizzata.

Art.19


Per quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme regionali e statali vigenti in materia, mentre precedenti regolamenti o provvedimenti comunali in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento sono di fatto decaduti.

Art.20

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo il visto tutorio dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per gg.15 all'Albo Pretorio del Comune.

Il presente processo verbale sarà letto all'adunanza nella prossima seduta e viene firmato dal Presidente e dal Membro anziano fra i presenti e da me Segretario.

Il Consigliere Anziano
[Signature]


IL PRESIDENTE
[Signature]

Il Segretario Generale
[Signature]

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sovraesposta deliberazione fu resa pubblica per copia all'Albo Municipale nel dì 22/12/1991 giorno DI DOMENICA e contro la stessa NON è stata prodotta opposizione o reclamo.

Castelbuono, li 23/12/1991

Il Segretario Generale
[Signature]

Ripubblicato all'Albo Pretorio fu 15 giorni dal 31-1-1992 al 14-2-92


PROVVEDIMENTO DI ESECUTIVITÀ

Vistata dalla Commissione Provinciale di Controllo di Palermo nella seduta del 23-1-92 ~~dal Presidente della C.P.C.~~

Numero 3362/3365

con avviso di pubblicazione fu 15 gg. all'Albo Pretorio

li 30-1-92



Il Segretario Generale
[Signature]